

1) INTRODUZIONE E BREVE ANALISI DEL FENOMENO

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 16 della Legge 22 maggio 1978 n. 194 (di seguito indicata con il termine 'Legge'), il Ministro della Giustizia è tenuto a presentare al Parlamento una relazione annuale sull'attuazione della Legge per quanto riguarda le questioni di competenza del suo Dicastero.

Il monitoraggio della Legge condotto dal Ministero della Giustizia fa parte delle rilevazioni del Piano Statistico Nazionale e consta in realtà di due rilevazioni distinte ed indipendenti, l'una relativa alla giurisdizione penale riguardante i procedimenti in violazione delle disposizioni in materia penale della Legge, e l'altra relativa alla giurisdizione volontaria riguardante le richieste al Giudice Tutelare di autorizzazione all'aborto da parte di donne minorenni e donne maggiorenni interdette.

I dati relativi al periodo 1995 – 2007 mostrano che il fenomeno, a livello di **giurisdizione penale** ossia di repressione delle violazioni delle disposizioni penali della Legge, è di ridotte proporzioni, essendo caratterizzato da un contenuto numero di procedimenti penali iscritti presso le Procure (**159** procedimenti penali iscritti nel 2007), e, analogamente, da un numero di persone iscritte anch'esso contenuto (**311** persone iscritte nel 2007, con un numero medio di circa 2 persone iscritte per procedimento).

In linea generale, non emerge dai dati raccolti che vi sia una qualche tendenza ad eseguire aborti clandestini in modo organizzato presso strutture pubbliche o private, sebbene siano state comunque individuate dall'Autorità giudiziaria nel corso del tempo alcune associazioni di consistenti dimensioni (vedi par. 2.3.c).

Caratteristica di rilievo è la *marcata incidenza degli stranieri* nei procedimenti penali iscritti presso le Procure sul totale delle persone iscritte. Nel 2007 la percentuale degli stranieri sul totale delle persone iscritte è stata del **23,1%**; tale incidenza risulta essere piuttosto elevata, soprattutto se si pensa che la popolazione straniera residente al 01/01/07 costituisce solo il 5% circa dell'intera popolazione residente in Italia (rapporto ISTAT aggiornato). Restringendo l'analisi alle sole persone che hanno commesso delitti di tipo esclusivamente doloso (artt. 18 e 19 della Legge), l'incidenza degli stranieri è stata del 50% nel 2007; tale incidenza, se confrontata con il 23,1% sopra riportato, denota una propensione decisamente maggiore da parte degli stranieri rispetto agli italiani a commettere i delitti dolosi indicati (vedi par. 2.3.e).

I dati relativi al periodo 1989 – 2007 mostrano che il fenomeno, a livello di **giurisdizione volontaria**, ossia di richieste al Giudice Tutelare di autorizzazione all'aborto da parte di donne minorenni, nei casi in cui sia mancato l'assenso delle persone che esercitano la potestà o la tutela su di esse (art. 12 della Legge), e da parte di donne maggiorenni interdette (art. 13 della Legge), è sempre di preoccupanti dimensioni per le minorenni (**1.426** richieste nel 2007), mentre sono quasi nulle le richieste per le interdette (**nessuna** richiesta nel 2007).

L'andamento sembra permanere pressoché stazionario in entrambi i casi durante l'intero periodo esaminato. Le autorizzazioni all'aborto vengono in genere concesse dal Giudice Tutelare alle minorenni nella quasi totalità dei casi.

Da valutare attentamente sono le osservazioni formulate dagli Uffici giudiziari nel corso dell'intero periodo esaminato, soprattutto relativamente alla giurisdizione volontaria.

Per ciò che riguarda in particolare quest'ultima, nel corso degli ultimi anni tali osservazioni sono state sostanzialmente ribadite e, in generale, non ne sono state aggiunte di nuove. Nel corso dell'anno 2007 non sono state segnalate nuove difficoltà di tipo interpretativo

od applicativo della Legge da parte dei singoli uffici, né sono state sollevate nuove questioni di legittimità costituzionale (vedi par. 3.5).

Si fa presente che, anche per l'anno 2007, come per il 2006, non sono state richieste le copie di tutti i provvedimenti emessi dai Giudici Tutelari indistintamente, ma solo le copie di quei provvedimenti che il Giudice Tutelare avesse ritenuto significativi per segnalare eventuali difficoltà di tipo interpretativo od applicativo della Legge, o questioni di legittimità costituzionale.

Come esposto nelle precedenti Relazioni, si ricorda che, dall'esame delle copie dei provvedimenti inviati dagli Uffici dei Giudici Tutelari al Ministero fino all'anno 2005, si è potuto constatare come vi siano di fatto orientamenti interpretativi della Legge anche del tutto opposti tra un Giudice Tutelare e l'altro (vedi par. 3.5). Inoltre, sempre relativamente alla giurisdizione volontaria, si riportano nuovamente le segnalazioni degli Uffici effettuate nel corso del periodo esaminato e relative ad alcune difficoltà di tipo applicativo della Legge (vedi ancora par. 3.5).

Per maggiori dettagli si rimanda ai paragrafi successivi, nonché alle tabelle allegate alla presente Relazione, contenenti anche i dati disaggregati per singolo distretto. Si precisa che eventuali discordanze tra i dati della presente relazione e quelli della precedente relazione sono dovute al fatto che alcuni Uffici giudiziari non rispondono in tempo utile per la pubblicazione della relazione, ma solo in seguito.

2) GIURISDIZIONE PENALE

2.1) Uffici interessati alla rilevazione per la giurisdizione penale

Il monitoraggio in ambito penale rileva i procedimenti instauratisi presso l'Autorità giudiziaria (Procure e Uffici giudicanti) per violazione delle disposizioni in materia penale previste dalla Legge.

Nel prospetto di rilevazione da compilarsi a cura delle Procure è stata inserita anche una voce relativa alla nazione di nascita della persona, per valutare l'incidenza degli stranieri sul totale delle persone iscritte (vedi par. 2.3.e). Nel prospetto di rilevazione degli Uffici giudicanti, al posto della voce relativa alla nazione di nascita, figura una voce relativa alla professione della persona, informazione che forse richiede tempi più lunghi per essere conosciuta dall'Autorità giudiziaria e che pertanto si è reputato opportuno richiedere ai soli Uffici giudicanti (vedi par. 2.4.b).

Limitatamente al periodo 2001-2007, le percentuali di uffici rispondenti sono state le seguenti,

Uffici interessati	Numero uffici (*)	Uffici rispondenti (in % sul tot.)				
		2001	2003	2005	2006	2007
Procure ordinarie	165	95%	95%	95%	99%	97%
Procure minorenni	29	97%	90%	non ril.	non ril.	non ril.
Uffici giudicanti	666	51%	70%	83%	90%	82%
Tot.	860					

(*) per motivi di ragionevole opportunità, a partire dall'anno 2005, la rilevazione è stata condotta solo su 524 Uffici (vedi anche nel prosieguo)

tenendo sempre nel debito conto che, considerato il ristretto margine temporale concesso per la trasmissione dei prospetti (entro il 15 Gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i dati), alcuni uffici comunicano le informazioni in tempo non utile per la stesura della relazione annuale. In ogni caso si è sempre potuto constatare che, in genere, gli uffici non rispondenti presentano pochi o nessun caso, pertanto i dati rilevati si possono ritenere ben significativi per l'analisi della materia.

Per motivi di ragionevole opportunità, a partire dall'anno 2005, sono stati esclusi 336 uffici giudiziari (tutte le Procure per i minorenni ed una parte degli Uffici giudicanti) che, relativamente alla giurisdizione penale, avevano ormai da anni comunicato di non avere pressoché nessun procedimento penale in violazione della Legge. Pertanto il numero di uffici interessati alla rilevazione, a partire dall'anno 2005, è stato di 524.

Le percentuali di risposta riportate nella tabella sono aggiornate alla data della presente relazione.

2.2) Procedimenti penali iscritti presso le Procure

I dati relativi al periodo 1995 – 2007 mostrano che il fenomeno è di ridotte proporzioni, essendo caratterizzato da un contenuto numero di procedimenti penali iscritti presso le Procure (159 nel 2007, di cui solo 2 contro ignoti):

AREA GEOGRAFICA	PROCEDIMENTI PENALI ISCRITTI PRESSO LE PROCURE							
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2006	2007
NORD	41,7%	43,2%	40,9%	29,0%	40,0%	54,0%	51,2%	52,8%
CENTRO	22,6%	13,7%	12,5%	29,0%	24,4%	15,9%	17,4%	15,1%
SUD	25,0%	24,2%	38,6%	27,4%	25,2%	20,5%	23,5%	23,9%
ISOLE	10,7%	18,9%	8,0%	14,5%	10,4%	9,7%	8,0%	8,2%
TOT. NAZ. %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. NAZ.	84	95	88	124	135	176	213	159

Nell'intero periodo esaminato, la distribuzione percentuale dei procedimenti per area geografica presenta un andamento abbastanza discontinuo; l'area maggiormente interessata è stata comunque sempre il Nord.

Per ogni procedimento viene rilevato il numero di persone alle quali siano stati contestati quegli articoli della Legge contenenti disposizioni di tipo penale. Tali articoli sono stati classificati nel modo seguente:

- art. 17 (aborto provocato per colpa)
- art. 18 (aborto provocato senza il consenso della donna o a seguito di lesioni di tipo doloso)
- art. 19 (aborto volontario, ossia con il consenso della donna, operato senza osservare le disposizioni prescritte dalla Legge; è il caso dell'aborto clandestino)
- art. 21 (divulgazione di notizie idonee a rivelare l'identità della donna che ha fatto ricorso alle procedure od agli interventi previsti dalla Legge)
- altre disposizioni penali della Legge (vi rientrano tutte le disposizioni di tipo penale della Legge non indicate in precedenza)
- eventuali reati connessi (reati di qualsiasi in genere commessi per attuare od agevolare quelli della Legge).

Procedimenti di cui all'art. 19 della L. 194/78 (aborto clandestino)

In particolare, per ciò che riguarda i procedimenti penali iscritti presso le Procure per i delitti previsti dall'art. 19 della Legge (aborto clandestino), abbiamo la seguente tabella:

Procedimenti penali di cui all'art. 19 della L. 194/78 (aborto clandestino) iscritti presso le Procure								
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2006	2007
TOT. NAZ.	26	30	18	39	39	41	56	41

che mostra come questi particolari procedimenti siano circa il 25-30% dei procedimenti totali (nel 2007 si sono avuti 41 procedimenti iscritti ex art. 19 su un totale di 159 procedimenti iscritti).

2.3) Persone iscritte nei procedimenti penali iscritti presso le Procure

2.3.a) Persone iscritte

Analogamente al numero di procedimenti, anche il numero delle persone iscritte è di ridotte proporzioni (311 nel 2007, con un numero medio di circa 2 persone per procedimento):

AREA GEOGRAFICA	PERSONE ISCRITTE NEI PROC. PENALI ISCRITTI PRESSO LE PROCURE							
	1995	1997	1999	2001	2003	2005(*)	2006	2007
NORD	37,9%	39,0%	26,0%	15,3%	29,7%	56,5%	36,9%	47,9%
CENTRO	19,3%	6,7%	40,1%	31,0%	19,7%	10,9%	27,3%	21,5%
SUD	33,1%	44,3%	27,1%	41,3%	40,0%	20,1%	27,3%	22,5%
ISOLE	9,7%	10,0%	6,8%	12,5%	10,7%	12,5%	8,5%	8,0%
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. NAZ.	145	210	177	281	290	313	366	311

(*) è stato comunicato solo di recente un grande procedimento iscritto nell'anno 2005

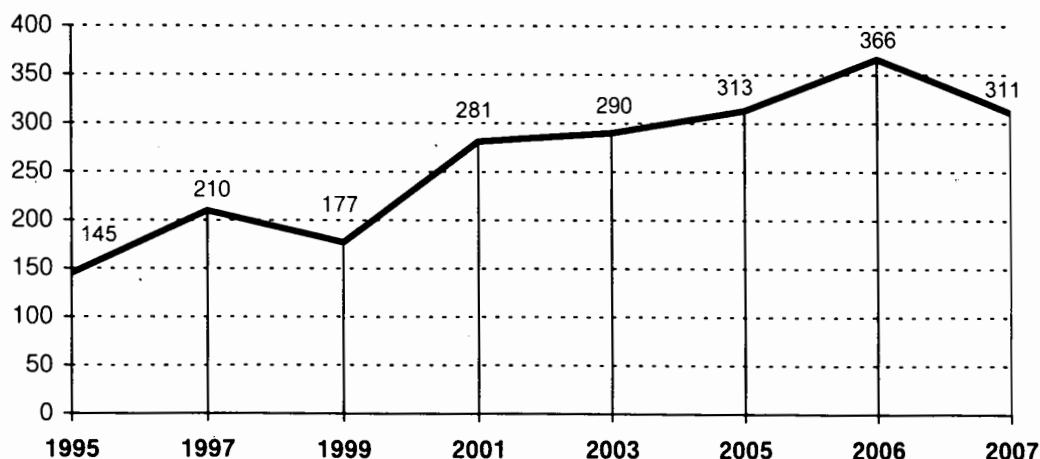
Confrontando questi valori con quelli della tabella dei procedimenti, si nota come le due distribuzioni percentuali differiscano in modo significativo. Limitando ad esempio l'analisi al solo 1999 che porta le differenze più evidenti, si può vedere come al Nord il numero dei procedimenti sul totale nazionale è del 40,9% mentre l'analogo rapporto del numero delle persone è 26%.

E' importante precisare che, durante la fase delle indagini preliminari svolte dalla Procura, il numero di persone iscritte in un dato procedimento può aumentare; tale numero viene pertanto aggiornato ogni anno sulla base delle informazioni raccolte mediante il prospetto di rilevazione. Poiché di norma la durata delle indagini preliminari può essere al massimo di 18 mesi, il numero delle persone iscritte relativo agli ultimi due anni della serie storica si deve considerare provvisorio.

A questo si deve aggiungere anche il fatto che alcuni dei procedimenti contro autori ignoti possono trasformarsi in procedimenti contro autori noti quando viene conosciuta l'identità delle persone che hanno commesso il reato e, conseguentemente, ne diviene noto anche il numero.

L'andamento del fenomeno, sempre per ciò che riguarda le violazioni delle disposizioni penali previste dalla Legge, è forse rappresentato non tanto dal numero dei procedimenti iscritti nei vari anni presso le Procure, quanto piuttosto dal numero delle persone iscritte in tali procedimenti. Graficamente:

**Persone iscritte nei procedimenti penali iscritti presso le Procure
(1995 - 2007)**



2.3.b) Persone iscritte di cui all'art. 19 della L. 194/78 (aborto clandestino)

Per ciò che riguarda le persone iscritte nei procedimenti iscritti presso le Procure per i delitti previsti dall'art. 19 della Legge (aborto clandestino), abbiamo la seguente tabella:

Persone iscritte nei procedimenti penali di cui all'art. 19 della L. 194/78 (aborto clandestino) iscritti presso le Procure								
	1995	1997	1999	2001	2003	2005(*)	2006	2007
TOT. NAZ.	36	118	80	72	73	108	88	55

(*) è stato comunicato solo di recente un grande procedimento iscritto nell'anno 2005

che mostra come le persone iscritte in questi particolari procedimenti siano circa il 30% del totale (nel 2007 si sono avute 55 persone nei procedimenti iscritti ex art. 19 su un totale di 311 persone iscritte).

2.3.c) Numero medio di persone iscritte per procedimento e propensione all'associazione

Il numero medio di persone iscritte per procedimento non presenta variazioni significative nel periodo esaminato:

Numero medio di persone iscritte per procedimento							
1995	1997	1999	2001	2003	2005	2006	2007
1,8	2,3	2,2	2,3	2,2	1,8	1,8	2,0

In linea generale, il ristretto numero medio di persone iscritte per procedimento indica che le persone che commettono i reati previsti dalla Legge hanno una bassa propensione ad associarsi.

Anche limitando l'analisi al solo art. 19, abbiamo la seguente tabella:

Numero medio di persone iscritte per procedimento di cui al solo art. 19 della L. 194/78							
1995	1997	1999	2001	2003	2005	2006	2007
1,5	4,1	5,0	1,8	2,1	2,6	1,7	1,3

che evidenzia come, eccettuati gli anni '97 e '99, non vi siano differenze significative con la tabella precedente, confermando quindi anche per questo particolare delitto la generale bassa propensione ad associarsi.

Per vedere se vi sia stata comunque nel corso del tempo una qualche tendenza ad eseguire aborti clandestini in modo organizzato presso strutture pubbliche o private, sia pure limitata e ad opera di un ristretto numero di persone che si associano a tale fine, restringiamo l'analisi ai soli procedimenti di cui all'art. 19 aventi un numero di persone iscritte maggiore od uguale a 3. Abbiamo:

Procedimenti penali di cui all'art. 19 della L. 194/78 (aborto clandestino) iscritti presso le Procure con 3 o più persone iscritte								
	1995	1997	1999	2001	2003	2005 (*)	2006	2007
num. proced.	4	9	3	2	8	1	7	2
num. pers.	14	79	61	25	44	62	30	22
num. medio pers.	3,5	8,8	20,3	12,5	5,5	62,0	4,3	11

(*) è stato comunicato solo di recente un grande procedimento iscritto nell'anno 2005

La tabella mostra che, sebbene non vi sia stata una vera e propria tendenza ad eseguire aborti clandestini in modo organizzato nel corso del tempo, vi sono stati comunque alcuni anni

in cui sono state individuate dall'Autorità giudiziaria alcune associazioni di consistenti dimensioni.

E' necessario ricordare, in ogni caso, che la tabella sopra esposta riporta dati relativi a procedimenti iscritti presso le Procure, ossia ancora nella fase delle indagini preliminari; non è detto infatti che, successivamente, siano stati rinvenuti dalla Procura concreti elementi per la richiesta di rinvio a giudizio, come è accaduto, ad esempio, nel caso del procedimento iscritto nell'anno 2005, che si è poi concluso con un decreto di archiviazione del GIP effettuato nell'anno 2007.

2.3.d) Qualificazione giuridica del fatto

Per ciò che riguarda l'analisi dei reati contestati nell'ambito dei procedimenti iscritti presso le Procure, la cui classificazione è stata accennata al par. 2.2., rapportando il numero di persone iscritte cui è stato contestato il reato in questione sul totale delle persone iscritte (la somma delle percentuali risulta quindi superiore al 100%, poiché ad una stessa persona possono essere stati contestati uno o più reati), si è avuto:

Reati contestati della L. 194/78	Qualificazione giuridica del fatto (numero di persone iscritte, in %, cui sono stati contestati i reati in esame sul totale delle persone iscritte)							
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2006	2007
art. 17	50,3%	26,7%	16,4%	28,1%	41,3%	44,7%	49,5%	52,4%
art. 18	18,6%	21,0%	32,8%	30,6%	22,0%	20,1%	26,8%	26,0%
art. 19	24,8%	47,6%	42,4%	25,6%	23,8%	34,2%	22,7%	16,4%
art. 21	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	0,3%	0,3%
altri artt. (*)	2,1%	3,3%	11,9%	16,7%	0,7%	2,2%	5,5%	3,5%
Reati connessi	9,7%	21,0%	41,8%	19,9%	48,6%	22,0%	29,2%	28,9%
TOT. NAZ. (num. pers.)	145	210	177	281	290	313	366	311

(*) altre disposizioni penali della Legge

Ad esempio, nel 1995, a circa la metà (50,3%) delle persone iscritte è stato contestato l'art. 17 della Legge (ossia a 73 persone su 145).

L'andamento delle percentuali nel periodo esaminato è molto discontinuo, anche a causa del ristretto numero di persone iscritte e non consente di formulare concetti di tipo generale. In ogni caso, l'articolo della Legge più violato è l'art. 17 (forse il meno significativo per la rilevazione, in quanto incrimina l'aborto provocato per colpa e non per dolo), seguito dagli artt. 18 e 19 (entrambi incriminanti l'aborto provocato per dolo). Non trascurabile è la percentuale dei reati in qualche modo connessi a quelli della Legge (ad es. per attuarli od agevolarli), mentre praticamente nulla è quella relativa all'art. 21 (divulgazione di notizie idonee a rivelare l'identità della donna).

2.3.e) Nazione di nascita delle persone

Come accennato nel par. 2.1, nel prospetto di rilevazione da compilarsi a cura delle Procure è stata inserita un'apposita voce relativa alla nazione di nascita delle persone iscritte, per valutare l'incidenza degli stranieri sul totale delle persone.

Caratteristica di rilievo è la *marcata incidenza degli stranieri* sul totale delle persone iscritte. Nel 2007 la percentuale degli stranieri iscritti sul totale delle persone iscritte è stata del **23,1%** (è la somma delle 4 modalità della tabella seguente, riferite agli stranieri appartenenti all'Unione Europea, all'Albania, alla Nigeria ed ai restanti Paesi = "Altro"); tale incidenza

risulta essere piuttosto elevata, soprattutto se si pensa che la popolazione straniera residente al 01/01/07 costituisce solo il 5% circa dell'intera popolazione residente in Italia (rapporto ISTAT aggiornato):

Nazione di nascita delle persone iscritte (1) per tutti i reati della Legge 194/78				
	2003	2005 (*)	2006	2007
<i>Non rilevato</i>	23,8%	22,0%	27,3%	10,9%
ITALIA	64,7%	69,3%	68,4%	76,9%
UE (2)	0,0%	1,2%	0,8%	0,0%
ALBANIA	13,1%	2,0%	0,8%	3,2%
NIGERIA	2,7%	2,5%	9,4%	3,6%
ALTRO	19,5%	25,0%	20,7%	16,2%
TOT. NAZ.	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
n° pers. tot.	290	313	366	311

(1) si ipotizza che i dati non rilevati abbiano la stessa distribuzione di quelli rilevati

(2) Unione Europea esclusa Italia + Svizzera e Norvegia

(*) è stato comunicato solo di recente un grande procedimento iscritto nell'anno 2005

Limitando l'analisi alle persone che hanno commesso i soli delitti dolosi (artt. 18 e 19 della Legge), si nota che l'incidenza degli stranieri è stata nel 2007 del 50,0%:

Nazione di nascita delle persone iscritte (1) solo per gli artt. 18 e 19 della Legge 194/78				
	2003	2005 (*)	2006	2007
<i>Non rilevato</i>	16,9%	25,6%	21,3%	16,7%
ITALIA	61,0%	50,4%	50,0%	50,0%
UE (2)	0,0%	1,5%	0,7%	0,0%
ALBANIA	1,7%	3,8%	1,4%	8,2%
NIGERIA	5,1%	3,8%	16,7%	9,1%
ALTRO	32,2%	40,5%	31,3%	32,7%
TOT. NAZ.	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
n° pers. artt. 18-19	142	176	183	132

(1) si ipotizza che i dati non rilevati abbiano la stessa distribuzione di quelli rilevati

(2) Unione Europea esclusa Italia + Svizzera e Norvegia

(*) è stato comunicato solo di recente un grande procedimento iscritto nell'anno 2005

Tale incidenza, se confrontata con il 23,1% sopra riportato, denota una propensione decisamente maggiore da parte degli stranieri rispetto agli italiani a commettere i delitti dolosi indicati. Se infatti tale propensione fosse stata identica per entrambi i gruppi, le percentuali di questa tabella sarebbero state identiche a quelle della tabella precedente (nuovamente 23,1% anziché 50%). Analogo confronto, ancora più evidente, lo si potrebbe operare come sempre con il 5% del rapporto ISTAT.

2.4) Procedimenti penali presso gli Uffici giudicanti e relativo numero di persone

2.4.a) Procedimenti definiti con provvedimento definitivo e relativo numero di persone

Per l'anno 2007 il tasso di risposta degli Uffici giudicanti è stato dell'82%. In ogni caso, se da un lato solo pochi degli Uffici giudicanti rispondenti comunicano di avere trattato procedimenti di cui alla Legge, confermando quindi le ridotte proporzioni del fenomeno già

ben visibili presso le Procure, dall'altro si è potuto constatare che in genere quelli non rispondenti presentano pochi o nessun caso.

I dati rilevati presso gli Uffici giudicanti relativi ai procedimenti definiti con provvedimento definitivo ed al relativo numero di persone destinatarie di provvedimento definitivo, si possono così sintetizzare:

	PROCEDIMENTI DEFINITI DAGLI UFFICI GIUDICANTI E RELATIVO NUMERO DI PERSONE CON PROVVEDIMENTO DEFINITIVO(in %)							
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2006	2007
PROC. DEFINITI	81	70	71	87	116	158	157	191
PERSONE	127	102	114	133	257	259	286	346
DECR. DI ARCH.	55%	67%	51%	68%	58%	67%	64%	73%
ASSOL. IRREV.	6%	10%	22%	5%	11%	14%	13%	10%
SENT. DI PRESCR.	0%	0%	16%	7%	2%	1%	11%	2%
COND. IRREV.	39%	23%	11%	20%	30%	18%	12%	15%
TOT.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

L'elevata percentuale relativa alle persone destinatarie di decreto di archiviazione (in media circa il 60%) rispetto alle altre modalità non sembra essere propria solo del fenomeno in questione, ma anche e più in generale di altri fenomeni su cui il Ministero effettua periodicamente alcuni monitoraggi. Se infatti si considerano come provvedimenti definitivi i decreti di archiviazione, le assoluzioni, le sentenze di prescrizione e le condanne passate in giudicato (nella tabella "Irrev." sta per irrevocabile), si ha che per circa 6 persone su 10 vi è in genere il decreto di archiviazione (sono escluse ovviamente dal computo le persone relative ai procedimenti contro ignoti, di cui è ignota, oltre all'identità, anche il numero).

Questa elevata percentuale è verosimilmente dovuta, da un lato, all'infondatezza di molte notizie di reato (o ad altre cause previste dal codice) e alla probabile fisiologica difficoltà di ricercare obiettivi elementi di imputazione durante la fase delle indagini preliminari (sempre se esistano), e, dall'altro, alla lentezza dei processi presso gli uffici giudicanti che fa sì che un numero di imputati sempre maggiore rimanga in attesa di giudizio (da cui segue che il numero di sentenze irrevocabili è inferiore a quanto sarebbe normale attendersi).

2.4.b) Professione delle persone iscritte nei procedimenti trattati

Come accennato nel par. 2.1, nel prospetto di rilevazione degli Uffici giudicanti è presente anche una voce relativa alla professione della persona coinvolta. L'informazione non è stata più richiesta anche alle Procure come si faceva negli anni passati, in quanto l'esperienza ha mostrato che questa variabile richiede solitamente tempi più lunghi per essere conosciuta dall'Autorità giudiziaria, infatti in molti casi le Procure comunicavano di non disporre del dato.

I dati raccolti per il periodo 1995 – 2007 e relativi ai procedimenti trattati dagli Uffici giudicanti sono stati i seguenti:

Tipo di professione	Professione delle pers. iscritte nei proced. trattati (1) dagli uffici giud.							
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2006	2007
MEDICO	---	37%	32%	31%	24%	26%	21%	17%
PARAMEDICO (2)	---	5%	2%	2%	3%	3%	3%	2%
ALTRO	---	30%	34%	35%	45%	33%	26%	24%
Non rilevato	---	28%	32%	32%	29%	38%	50%	57%
TOT.	---	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

(1) procedimenti trattati = procedimenti pendenti a fine anno + procedimenti definiti nell'anno

(2) personale che svolge attività di tipo sanitario per le quali non è richiesto il titolo di medico (è escluso, ad es., il personale amministrativo delle strutture sanitarie che rientra invece nella voce "Altro")

La percentuale del "non rilevato" pone alcuni problemi circa la stima delle effettive percentuali delle categorie medico, paramedico e altro (= altra professione), in quanto non sembra corretto ripartirla in modo uniforme nelle percentuali delle altre modalità, come potrebbe sembrare logico a prima vista.

Se infatti la professione della persona è quella del medico o del paramedico, se quindi la persona presta servizio presso una qualche struttura pubblica o privata (come è logico attendersi considerate queste due professioni), a tale informazione si dovrebbe alla fine pervenire, durante le fasi delle indagini preliminari e dibattimentali, mediante un qualche documento amministrativo della struttura ove opera la persona stessa.

Al contrario, se la persona non è medico né paramedico, la professione potrebbe essere di più difficile determinazione. Si potrebbe quindi dedurre, sia pure in modo approssimativo, che le percentuali effettive delle categorie "medico" e "paramedico" siano solo di poco superiori a quelle indicate nella tabella, mentre la percentuale della categoria "altro" sia quella indicata sommata a gran parte della percentuale del "non rilevato".

Il riferimento all'anno di rilevazione è poco significativo nel caso in cui si volesse operare un confronto delle percentuali tra i vari anni circa l'eventuale evoluzione del fenomeno sotto questo particolare aspetto. Il dato dovrebbe essere infatti rilevato non tanto presso gli Uffici giudicanti, quanto nel momento in cui il procedimento viene iscritto in Procura, ossia nel momento più vicino all'istante in cui viene commesso il reato (questo, come sopra accennato, non viene fatto perché si avrebbe un percentuale di mancate risposte ancora più elevata).

La tabella dà comunque un'idea della situazione e mostra come il numero di persone che esercitano la professione di medico e paramedico appare tendenzialmente decrescente a fronte di un aumento delle persone che esercitano altre professioni. Tale tendenza decrescente è probabilmente dovuta all'aumento del numero degli stranieri coinvolti, che in genere non esercitano queste due professioni.

2.5) Osservazioni degli Uffici giudiziari per la giurisdizione penale

Come accennato nell'Introduzione (par. 1), interessanti sono le osservazioni formulate dagli Uffici giudiziari nel corso del periodo esaminato, anche se poche in ambito penale.

Relativamente all'anno 2007, non sono state formulate nuove osservazioni, mentre sono state ribadite quelle formulate negli anni precedenti. Non sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale, né sono state segnalate difficoltà interpretative o applicative della Legge in ambito penale.

Come esposto nel par. 2.3.e, una parte significativa delle persone iscritte nei procedimenti penali iscritti presso le Procure è costituita da stranieri (23,1% nel 2007).

A questo proposito, secondo alcuni Procuratori una parte degli stranieri coinvolti non è a conoscenza dei meccanismi socio-amministrativo-sanitari e penali della Legge. Per ovviare almeno in parte a questa carenza informativa, essi propongono di adeguare i consultori pubblici (istituiti dalla Legge 405/75) in relazione al loro attuale bacino di utenza, ormai cambiato dal '75 anche a causa del rilevante fenomeno dell'immigrazione.

La restante parte degli stranieri, operante in ambienti di per sé malavitosi, violerebbe intenzionalmente la legge penale in senso lato ed in particolare l'art. 19 della Legge, istigando e favorendo l'aborto clandestino. Questo si verificherebbe in prevalenza nell'ambiente della prostituzione per eliminare gravidanze indesiderate, e le investigazioni, anche a causa delle condizioni di assoggettamento e di omertà proprie di questo tipo di ambiente, risultano spesso difficoltose.

Altri Procuratori, pur avendo comunicato che pochi o nessun procedimento penale è sopravvenuto presso il proprio Ufficio, affermano tuttavia che vi sono certamente aborti clandestini nell'ambito del territorio di propria competenza, ma che tali aborti (spesso taciuti dalla donna, dai familiari e dai medici) rimangono nascosti, anche perché gran parte delle forze di Pubblica Sicurezza viene impegnata su altri fronti investigativi, quali ad esempio quello della criminalità organizzata (soprattutto nel Sud).

L'esiguo numero di procedimenti non rifletterebbe quindi la reale portata del fenomeno, che si presume invece essere largamente diffuso e praticato anche in strutture sanitarie private, e riguarderebbe in misura sempre maggiore donne extra-comunitarie.

Infine, altri ancora hanno evidenziato che, nell'ambito del territorio di propria competenza, l'aborto clandestino si sarebbe verosimilmente ridotto grazie all'introduzione ed applicazione della Legge.

3) GIURISDIZIONE VOLONTARIA

3.1) Uffici interessati alla rilevazione per la giurisdizione volontaria

Il monitoraggio relativo alla giurisdizione volontaria rileva il numero di richieste al Giudice Tutelare di autorizzazione all'aborto da parte di donne minorenni, nei casi in cui sia mancato l'assenso delle persone che esercitano la potestà o la tutela su di esse (art. 12 della Legge), e da parte di donne maggiorenni interdette (art. 13 della Legge).

Fino all'anno 2005, oltre al numero delle richieste, venivano rilevate, mediante l'esame delle copie inviate al Ministero di tutti i provvedimenti emessi dai Giudici Tutelari, le seguenti variabili: età e luogo di nascita della donna, persona eventualmente consultata dalla donna e motivi di non consultazione, motivi addotti dalla donna all'aborto, autorizzazione o non del Giudice Tutelare.

Diversamente, a decorrere dall'anno 2006, non sono state più richieste le copie di tutti i provvedimenti emessi dai Giudici Tutelari indistintamente, ma, per motivi di opportunità ed anche poiché la Legge non ha subito modifiche nel corso del tempo, sono state richieste solo le copie di quei provvedimenti che il Giudice Tutelare avesse ritenuto significativi per segnalare eventuali difficoltà di tipo interpretativo o applicativo della Legge, od anche questioni di legittimità costituzionale (pertanto per gli anni susseguenti al 2005 non si dispone dei dati relativi alle citate variabili).

Le percentuali di risposta degli uffici dei Giudici Tutelari relative al periodo 2001-2007 sono state ben significative, considerato anche il fatto che in genere presso gli uffici non rispondenti pervengono poche o nessuna richiesta:

Uffici interessati	Numero uffici	Uffici rispondenti (in % sul tot.)				
		2001	2003	2005	2006	2007
Giudici Tutelari	370	90%	81%	85%	87%	77%

Come per la giurisdizione penale, anche qui le percentuali riportate nella tabella sono aggiornate alla data della presente relazione.

3.2) Cenni sulla procedura per ottenere l'autorizzazione all'aborto

3.2.a) Richiesta ad abortire da parte di donna maggiorenne non interdetta

La Legge prevede che la donna in grado di esercitare autonomamente i propri diritti (ossia maggiorenne non interdetta) possa rivolgersi ad un consultorio di cui alla L. 405/75 o ad una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla Regione o ad un medico di fiducia per chiedere l'autorizzazione all'aborto (art. 4 della Legge).

Il consultorio e la struttura, oltre a dover effettuare i necessari accertamenti medici, hanno il compito di individuare insieme alla donna le possibili soluzioni per rimuovere le cause che la porterebbero ad abortire (art. 5). Analogamente, il medico di fiducia, oltre ad effettuare anch'egli i necessari accertamenti medici, informa la donna sui suoi diritti e sugli interventi di carattere socio-sanitario cui può fare ricorso.

Se il consultorio, la struttura o il medico di fiducia riscontrano l'esistenza di condizioni tali da rendere urgente l'intervento, rilasciano immediatamente alla donna un certificato attestante l'urgenza mediante il quale essa può recarsi subito ad una delle sedi autorizzate per abortire. Se tali condizioni non sussistono, la donna è invitata a soprassedere 7 giorni, trascorsi i quali può recarsi in tali sedi.